



# COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

Deliberazione n.7 del 20-06-2012

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno duemiladodici addì venti del mese di giugno alle ore 19:30, nella residenza Municipale di Tonezza del Cimone si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA AMERIGO

Eseguito l'appello risultano

<b>DALLA VIA AMERIGO</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA QUIRINO</b>	<b>P</b>
<b>MUNARINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA JESSICA</b>	<b>A</b>
<b>DELLAI GABRIELE</b>	<b>P</b>	<b>DALLA VIA DIEGO</b>	<b>P</b>
<b>FONTANA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>BASILISCO ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>FONTANA GIUSEPPE (1961)</b>	<b>P</b>	<b>TRENTO EMANUELA</b>	<b>P</b>
<b>CITERA NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>PETTINA' ENRICO</b>	<b>A</b>
<b>PETTINA' DANIELE</b>	<b>A</b>		

Partecipa alla seduta il Sig. BERTOIA LIVIO Segretario Comunale

Il presidente Sig. DALLA VIA AMERIGO nella sua veste di Sindaco riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

## Relazione il Segretario Comunale,

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi

### **Alessio Basilisco**

Faccio solo una battuta su quanto avvenuto poco fa. Non c'è dubbio che le regole vanno rispettate. Quindi se l'assessore Citera ha ritenuto di chiedere al Segretario di richiamare l'ordine in aula per il brusio del pubblico era suo diritto.

Io però voglio dire che sono fiero di appartenere ad una comunità che ha questa cittadinanza attiva, con questa partecipazione ai consigli comunali dimostriamo che siamo vivi e per quel che mi riguarda se anche c'è un po' di brusio a me fa solo piacere, perché significa che la gente controlla il nostro operato e se qualcosa non va bene mi fa piacere che lo dica!

Venendo all'intervento sull'IMU, purtroppo è molto simile a quello sull'ICI dello scorso anno, ed anche questo è un dato interessante purtroppo: di come questa Amministrazione si disinteressa del bene dei nostri compaesani.

Per quanto riguarda l'IMU, infatti, si potrebbero riproporre molte delle considerazioni fatte in precedenza per quanto riguarda l'Irpef. In questo caso però c'è da aggiungere che la nostra proposta di emendamento servirebbe per sostenere nel caso specifico la pressione fiscale sulle attività produttive attive nel territorio, che in questa fase soffrono a causa della crisi economica ma soprattutto in virtù del protrarsi dell'emergenza viabilità.

Anche in questo caso vi diamo l'opportunità di cambiare strategia e di votare favorevolmente l'emendamento che abbiamo presentato il 18 giugno, che prevede di ridurre l'aliquota dell'IMU dal 9 x mille al 7 x mille, tagliando alcune spese correnti, per 11.886 euro (non uno sproposito), come segnalato nel testo presentato, per dire a tutti coloro che lavorano nell'economia turistica: è stato e sarà un periodo difficile, non sappiamo quanto ancora durerà questa situazione ma vogliamo fare qualcosa nella speranza che possiate continuare ad investire e a credere nel paese.

Questa è l'occasione per inserire qualche misura per la crescita. Ormai la situazione globale dell'economia ha fatto diventare tutti noi degli esperti. Tutti abbiamo capito che non bastano le tasse per risanare la spesa pubblica, servono anche misure per sostenere l'economia, altrimenti non si tiene sotto controllo lo spread.

Io onestamente porto gli occhiali, magari è quindi perché ci vedo poco che in queste delibere non trovo nessuna misura per la crescita. Me le sapete indicare voi? In questi tre anni di amministrazione ce l'abbiamo messa tutta per cercare di farvi cambiare rotta, magari siamo stati troppo incisivi, se fossimo stati più tranquilli magari cambiavate idea, comunque la cosa certa è che la responsabilità della situazione del bilancio a questo punto è solo vostra.

### **Sindaco**

Se approvassimo il vostro emendamento dovremmo dare noi la differenza dal 3 al 7 per mille a Roma. L'IMU era nata come tassa federale ed invece ora è dello Stato. Abbiamo chiesto un piccolo aumento per chiudere il bilancio, la nostra gestione non consente aliquote diverse.

## La minoranza sottopone al voto il seguente emendamento

### Ridurre i capitoli di spesa per il previsionale **2012** Euro

_____ CAPITOLO 103001- 1 _____ INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI Di un 20%	€ 3.904,00
_____ CAPITOLO 103002- 1 _____ GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI Azzeramento dei relativi gettoni	€ 982,00
_____ CAPITOLO 103155-13 _____ SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI - AREA SEGRETERIA.....	€ 2.000,00
_____ CAPITOLO 102001- 2 _____ STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO.....	€ 2.000,00
_____ CAPITOLO 102010- 1 _____ ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI.....	€ 500,00
_____ CAPITOLO 102040- 1 _____	

MATERIALE INFORMatico.....	€ 1.000,00
_____ CAPITOLO 103065- 1 _____	€ 500,00
SERVIZIO POSTALE.....	
_____ CAPITOLO 103110- 2 _____	
ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MAC=	€ 500,00
CHIN E D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)..	
_____ CAPITOLO 103245- 1 _____	
SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE E SERVIZI DI CONSULENZA SUL PER=	€ 500,00
SO NALE.....	
<b>Totale riduzioni spese</b>	<b>€ 11.886,00</b>

In contro partita ridurre le seguenti entrate:

Riduzione l'aliquota IMU sulla categoria fabbricati

- C/1 "negozi e botteghe"
- C/3 "laboratori per arti e mestieri"
- D/1 "opifici"
- D/2 "alberghi e pensioni"
- D/6 "fabbricati, locali e aree attrezzate per esercizi sportivi"
- D/7 "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"
- D/8 " fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"

per i quali vi è una attività produttiva attiva ( dichiarazione di attività) (alberghi, bar, servizi ristorativi, ecc.) dal 9 x

mille al 7 x mille.

**Minori entrate € 11.886,00**

## **VOTAZIONE**

FAVOREVOLI N. 3 CONTRARI 7 (maggioranza), ASTENUTI 0 resi legalmente;

l'emendamento viene respinto

Non essendoci altri interventi si pone al voto la delibera all'ordine del giorno,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

SENTITO quanto precede;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene, rispettivamente, istituita l'imposta municipale propria e prevista l'anticipazione della stessa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 (art. 13 Co. 1 D.L. 201/2011);

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto legge 29/12/2011 n.216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha

differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la Legge n. 44 del 26/04/2012 con la quale è stato convertito il D.L. n. 16/2012, c.d. "Decreto di semplificazione fiscale";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con delibera del Consiglio Comunale, di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 Co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI 3 (Dalla Via Diego, Basilisco Alessio e Trento Emanuela) ASTENUTI 0 resi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE	0,9 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO
- 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la votazione sottoriportata:
  - FAVOREVOLI 7
  - CONTRARI 0
  - ASTENUTI N. 3 (Dalla Via, Basilisco Alessio e Trento Emanuela)

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012**

**LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.**

PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to FABRELLO CARLA**

PARERE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/00

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BERTOIA LIVIO**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DALLA VIA AMERIGO

Il Segretario Comunale  
F.to BERTOIA LIVIO

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BERTOIA LIVIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA

- ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000  
 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BERTOIA LIVIO

---

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134, comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, nella seduta del \_\_\_\_\_ con il seguente esito:

\_\_\_\_\_

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato